



Senato della Repubblica

Servizio Studi

Servizio delle Commissioni permanenti e speciali

Nota di sintesi

N. 39 – aprile 2024

A.S. 1095 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003, e dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Palermo il 29 settembre 2023

Iniziativa	Governativa
Numero di articoli ddl di ratifica	4
Presentazione al Senato	9 aprile 2024
Data di assegnazione	16 aprile 2024
Commissione di merito	3 ^a (Affari esteri e difesa)
Pareri previsti	1 ^a (Affari costituzionali), 2 ^a (Giustizia), 5 ^a (Bilancio)
Oneri finanziari	Si

Contenuto dell'Accordo

L'accordo si inserisce nell'ambito del rafforzamento della **cooperazione giudiziaria** con i **Paesi dell'area mediterranea**, volta ad intensificare la lotta alla criminalità transnazionale e al terrorismo.

Nello specifico la Convenzione intende disciplinare in modo puntuale la materia dell'**estradizione** fra i due Paesi, impegnando le Parti a consegnarsi, secondo norme e condizioni specificatamente disciplinate, persone che, trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, siano perseguite o condannate dalle autorità giudiziaria dell'altro Stato, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale.

Articolato

L'intesa, composta da 19 articoli, disciplina i profili dell'estradizione processuale e di quella esecutiva per le Parti (art. 1), individuando **i reati per cui l'estradizione possa essere concessa** (art. 2), nonché i motivi per opporvi un rifiuto (artt. 3 e 4).

Per reati puniti dalla legge della Parte richiedente con la **pena di morte**, l'estradizione – ai sensi dell'articolo 5, riformulato a seguito dello Scambio di lettere del settembre 2023, oggetto anch'esso della presente ratifica – può essere concessa dalla Parte richiesta (la cui legislazione non contempli la pena capitale) a condizione che l'esecuzione non sia applicata alla persona richiesta e in ogni caso non eseguita anche ove venisse pronunciata ai suoi danni.

Il testo individua quindi le modalità ed i **documenti necessari** per la presentazione delle richieste di estradizione, nonché le informazioni supplementari che possano eventualmente essere avanzate per consentire la decisione (artt. 6-7), disciplinando altresì le **modalità di decisione e consegna della persona** (art. 8) e degli oggetti di prova (art. 9), oltre alle ipotesi di consegna rinviata o temporanea della persona richiesta (artt. 9-10).

La Convenzione disciplina inoltre i casi di **arresto provvisorio della persona** a fini estradizionali (art. 11), le **procedure semplificate** di estradizione nel caso in cui vi sia il consenso della persona interessata (art. 12), disponendo altresì che la persona estradata non possa essere sottoposta a nessuna misura restrittiva o detentiva per un reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, secondo il cosiddetto principio di specialità (art. 13). Ulteriori disposizioni riguardano le **richieste di**

estradizione avanzate da più Stati (art. 14), i casi di ri-estradizione in uno Stato terzo (art. 15), le condizioni per il transito nel territorio di uno dei due Paesi contraenti di una persona consegnata all'altra Parte (art. 16), le modalità per la suddivisione delle spese fra i due Paesi contraenti in relazione al procedimento per la richiesta di estradizione (art. 17), le **lingue** da utilizzare per le domande di estradizione (art. 18) e gli aspetti relativi all'**entrata in vigore**, alla durata e alla eventuale denuncia del testo convenzionale (art. 19).

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di **autorizzazione alla ratifica** e di **ordine di esecuzione**.

L'articolo 3 contiene la previsione degli oneri finanziaria, calcolati una complessivamente in poco più di 18.000 euro annui a decorrere dal 2024, ascrivibili essenzialmente alle spese per l'arresto e l'estradizione delle persone condannate, per le missioni dei loro accompagnatori e per la traduzione degli atti.

L'articolo 4, infine, prevede l'**entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A cura di Federico Petrangeli e Gianluca Polverari

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.